

FÖDERALISMUSREFORME E RUOLO DEL BUNDES RAT:
LA GENESI DELLA REVISIONE COSTITUZIONALE TEDESCA DEL 2006
E LA RIDUZIONE DELLE LEGGI “BICAMERALI”

di Giovanni Piccirilli*

SOMMARIO: I. La genesi della riforma – I.1. Le premesse alla *Föderalismusreform*. – I.2. La riforma fallita (ma non troppo) della Commissione bicamerale per la modernizzazione dell'ordinamento federale. – I.3. La *Große Koalition* e il “ripescaggio” del progetto. II. Il contenuto della riforma: le leggi bicamerali – II.1. Cenni al quadro generale in cui si inserisce la riforma. – II. 2. Natura delle leggi bicamerali. – II.3. Le materie in cui era previsto l'assenso del Bundesrat e le modifiche apportate. – II.4. In particolare: la riforma del federalismo di esecuzione con il nuovo testo dell'art. 84 Lf. – III. Conclusioni.

I. LA GENESI DELLA RIFORMA.

I.1. Le premesse alla Föderalismusreform.

Le due Camere del Parlamento federale tedesco, a conclusione di un processo estremamente complesso ed articolato, sono giunte tra il mese di giugno ed il mese di luglio del 2006 all'approvazione della più vasta riforma costituzionale dal varo del *Grundgesetz* nel 1949, con la modifica di ben venticinque articoli.

Per comprendere le ragioni di una riforma così ampia, che ha inciso profondamente sull'assetto delle competenze legislative della federazione (*Bund*) e degli Stati federati (*Länder*), bisogna tentare di ripercorrere brevemente la storia recente della Repubblica federale, almeno sin dal momento successivo alla riunificazione del 1990.

Infatti, successivamente ad un naturale entusiasmo per la riannessione dei *Länder* orientali dopo oltre quarant'anni di divisione del Paese, il venir meno della sostanziale omogeneità politica, sociale ed economica che caratterizzava i *Länder* occidentali ha causato una crisi del tradizionale sistema di federalismo cooperativo, soprattutto sotto il profilo della compartecipazione a livello centrale di una quota rilevante delle decisioni da parte delle unità federate.

Sebbene si sia cercato di affrontare una simile *empasse* anche dal punto di vista del diritto costituzionale con la riforma della cd. “clausola di necessità” nel 1994, in generale il clima è stato quello di un sostanziale “blocco delle riforme”,¹ che rischiava di condurre il sistema se non alla paralisi, quantomeno all'impotenza.

Le ragioni di una tale situazione di stasi vanno ricercate nella forse eccessiva rigidità del modello federale disegnato nel 1949 che, da una parte, accentuava la lentezza ed i costi delle decisioni (continuamente oggetto di veti da parte dei *Länder*) e, dall'altra, rischiava di bloccarsi per il fitto intreccio di competenze federali e statali (dei *Länder*), moltiplicando i centri di potere ed offuscando le responsabilità.

* Dottorando in Metodi e tecniche della formazione e della valutazione delle leggi presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Genova.

Il testo è tratto dall'intervento presso il seminario “La riforma del federalismo tedesco: una prima lettura della revisione costituzionale entrata in vigore il 1° settembre 2006”, svoltosi il 18 dicembre 2006 presso il Centro Bachelet della LUISS “Guido Carli” di Roma.

¹ Sul punto e, in generale sulle motivazioni che hanno condotto al varo della Commissione Bicamerale del 2003 (e poi alla riforma del 2006), si v. J. WOELK, «*Modernizzare lo Stato federale tedesco: una fatica di Sisifo?*», in *Le Regioni*, 2005, p. 1119 s.

In particolare si è assistito, negli anni, alla progressiva trasformazione del Bundesrat da luogo di raccordo degli interessi provenienti dai territori a *veto player* di carattere eminentemente politico,² anche in forza della preponderanza dei periodi in cui si è realizzata una sorta di “cohabitation à l’allemande”³, ovvero la sussistenza di maggioranze di segno opposto nelle due Camere del Parlamento federale.

Tale involuzione del quadro istituzionale è stata evidenziata anche dal Presidente del Tribunale costituzionale federale, Hans-Jürgen Papier, che in un lungo articolo del novembre 2003 sulla FAZ⁴ è arrivato a chiedersi se ciò non abbia determinato un fattivo “superamento” del quadro costituzionale del 1949.

1.2. La riforma fallita (ma non troppo) della Commissione bicamerale per la modernizzazione dell’ordinamento federale.

Nel tentativo di offrire risposte ad una situazione che appariva sempre più insostenibile, nel 2003 si è cercato di avviare un organico processo di riforma attraverso la costituzione di una Commissione composta da membri delle due Camere (la “Commissione bicamerale per la modernizzazione dell’ordinamento federale”, cui partecipavano sedici rappresentanti del Bundestag e sedici rappresentanti del Bundesrat, uno per ogni *Land*), nel cui atto istitutivo⁵ venivano individuate le finalità, relativamente alla risoluzione di tre macro-questioni:

- riassetto delle competenze legislative tra *Bund* e *Länder*;
- rivisitazione della partecipazione dei *Länder* alla legislazione federale;
- rapporti tra *Länder* (soprattutto per quanto riguarda la perequazione finanziaria).

Il rilievo politico e la “serietà” degli intenti riformatori erano sottolineati dalla designazione alla presidenza della Commissione, congiuntamente, di due esponenti di primissimo piano del panorama politico tedesco: il *Ministerpräsident* della Baviera, Edmund Stoiber, già sfidante di Schroeder alla Cancelleria nelle elezioni del 2002 e leader della CSU, e Franz Müntefering, capogruppo al Bundestag (e successivamente Presidente) della SPD ed attuale Vice Cancelliere del Governo Merkel⁶.

Ulteriori spunti di notevole interesse giungono anche dal fatto che la composizione della Commissione era integrata dalla presenza di rappresentanti (senza diritto di voto) nominati dal Governo, dalle Diete dei *Länder* e dai Comuni, oltre che supportata da una Commissione di esperti.

La Commissione, dopo un intenso dibattito che aveva fatto sperare in una conclusione positiva degli intenti riformatori, ha terminato i suoi lavori con una sostanziale dichiarazione di fallimento della trattativa, effettuata dai due presidenti il 17 dicembre 2004.⁷ Ciò, oltre che per dissensi su punti specifici quali, tra gli altri, l’assegnazione al *Bund* o ai *Länder* di materie come l’istruzione o la disciplina del pubblico impiego, o ancora, la rivisitazione del sistema di perequazione finanziaria, avvenne anche in considerazione dell’approssimarsi di scadenze elettorali in alcuni importanti *Länder* (tra cui la North Rhein-Westfalen), previste nella primavera successiva, che costituivano un test politico di rilevanza

² Quella dei *veto players* è una categoria squisitamente politologica (introdotta da G. TSEBELIS, *Poteri di veto. Come funzionano le istituzioni politiche*, trad. it., Bologna, 2004) e descrive quegli attori del processo decisionale il cui assenso è necessario per il raggiungimento della decisione.

³ In 57 anni di vita della Repubblica federale per ben 38 anni la maggioranza del Bundesrat è stata diversa da quella che sosteneva il Governo federale nel Bundestag, e ciò è accaduto in pratica continuamente dal 1998 al 2005. La dizione “cohabitation à l’allemande” è ripresa da F. PALERMO-J. WOELK, *Il Bundesrat tedesco tra riforma e continuità*, in *Le Regioni*, 1999, p. 1097.

⁴ H.-J. PAPIER, *Überholte Verfassung?*, in *Frankfurter Allgemeine Zeitung* del 27 novembre 2006, p. 8 s.

⁵ L’atto bicamerale istitutivo della Commissione è consultabile *on line* al sito internet del Bundesrat http://www.bundesrat.de/cln_050/nn_8350/DE/foederalismus/bundesstaatskommission/einsetzung/einsetzung-node.html?_nnn=true. Si veda in particolare il punto “2. Aufgabe der Kommission”.

⁶ Non sembra casuale la perfetta “complementarietà” tra i profili delle due personalità designate alla presidenza della Commissione: il primo (Stoiber) membro del Bundesrat, ove costituisce uno dei rappresentanti maggiormente significativi della (allora) opposizione di centrodestra e, per di più, proveniente da un *Land* del sud, mentre il secondo era a guida del gruppo socialdemocratico presso il Bundestag e proveniente dal nord del Paese.

⁷ Una breve sintesi dei lavori della Commissione è presente in V. LOSCO, *Germania. La conclusione dei lavori della Commissione per la modernizzazione dell’ordinamento federale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2005, p. 46 s.

generale per il Governo in carica. Il venir meno del clima collaborativo tra i due schieramenti, essenziale per la prosecuzione dei lavori, determinò la conclusione dell'esperienza della Commissione, anche alla luce dei complessi meccanismi decisionali previsti per ogni sua determinazione, che richiedevano l'assenso dei due terzi dei rappresentanti di entrambe le Camere.⁸

1.3. La Große Koalition e il "ripescaggio" del progetto.

Proprio le elezioni regionali della primavera del 2005, con la sconfitta della maggioranza rosso-verde, portarono alla crisi del Governo Schroeder ed alle elezioni anticipate del successivo autunno. L'esito incerto del risultato del voto federale, com'è noto, condusse alla formazione del Governo di Grande Coalizione guidato dalla cristiano-democratica Angela Merkel.

Nel corso della lunga trattativa, che sfociò nella costruzione dell'alleanza tra i due maggiori partiti del panorama politico tedesco, furono idealmente recuperati i lavori della Commissione bicamerale dell'anno precedente. Infatti, nell'accordo di coalizione (*Koalitionsvertrag*)⁹ tra SPD e CDU/CSU del novembre 2005, si riprese sin dal Preambolo l'intenzione di una riforma dell'assetto del federalismo.¹⁰

L'esperienza di lavori della Commissione venne poi in gran parte trasfusa in un due progetti di legge (uno di modifica della Legge fondamentale ed uno di modifica della legislazione ordinaria "di accompagnamento"),¹¹ presentati su iniziativa dei partiti della stessa coalizione, che seguirono un cammino parallelo, iniziando nel marzo 2006 l'esame presso la Commissione giuridica del Bundestag.

È interessante notare, dal punto di vista del metodo, la scelta di far procedere su binari paralleli sia la revisione costituzionale che le disposizioni di sua prima attuazione, senza rimandare quest'ultima ad un periodo successivo, magari affidandola ad una maggioranza diversa. Si nota infatti una stridente differenza con quanto avvenuto in Italia, per altro su temi estremamente analoghi, con la riforma del Titolo V nel 2001.

Entrambi i testi, con le parziali modifiche apportate dalla Commissione – che in ogni caso non ne hanno snaturato gli intenti originari –, sono stati approvati, come detto, tra giugno e luglio in entrambi i rami del Parlamento federale.

II. IL CONTENUTO DELLA RIFORMA: LE INNOVAZIONI RIGUARDANTI LE LEGGI BICAMERALI

II.1. Cenni al quadro generale in cui si inserisce la riforma.

Preliminarmente all'illustrazione delle innovazioni apportate, occorre in estrema sintesi richiamare alcuni tratti essenziali del sistema tedesco, al fine di inquadrare il contesto all'interno del quale vanno ad incardinarsi le innovazioni apportate dalla recente riforma.

È appena il caso di menzionare che in Germania, oltre ad un riparto verticale delle competenze legislative (tra *Bund* e *Länder*), esiste anche una divisione orizzontale in seno alla federazione, ove si

⁸ È significativo che proprio a pochi giorni da quello che fu il "naufregio" dei lavori della Commissione, i due presidenti presentarono un testo comune che rappresentava un'ipotesi di progetto riformatore, segno che le principali forze politiche erano state comunque capaci di giungere ad una sintesi. Il testo, dapprima riservato, è ora consultabile al sito http://www.bundesrat.de/cln_050/nr_8344/DE/foederalismus/bundesstaatskommission/unterlagen/AU-104-neu.templateId=raw.property=publicationFile.pdf/AU-104-neu.pdf

⁹ Il testo integrale del "contratto di coalizione" tra SPD e CDU-CSU è reperibile sul sito internet del Governo federale: www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/Koalitionsvertrag/koalitionsvertrag.html. Si guardi in particolare il punto "V. Handlungsfähigkeit des Staates verbessern".

¹⁰ È significativo ricordare nuovamente l'assunzione della carica di Vice Cancelliere da parte di uno dei due Presidenti della Commissione.

¹¹ I testi delle due proposte di legge sono reperibili ai siti internet <http://dip.bundestag.de/btd/16/008/1600813.pdf> (pdl di riforma della Legge fondamentale) e <http://dip.bundestag.de/btd/16/008/1600814.pdf> (legge di accompagnamento).

distinguono due differenti tipologie di leggi federali, che possono intrecciarsi sia con la competenza federale esclusiva, che con quelle “cornice” e “konkurrierende”:

- leggi bicamerali (o “leggi di concordanza”, *Zustimmungsgesetze*) su particolari materie tassativamente elencate dalla Legge fondamentale, che richiedono necessariamente l'accordo delle due Camere;

- leggi a prevalenza Bundestag (o “leggi di opposizione”, *Einspruchsgesetze*). Si tratta di una categoria residuale di leggi, che possono essere approvate anche senza l'assenso del Bundesrat, attraverso le procedure dell'art. 77, commi 3 e 4, della Legge fondamentale. Se non appare il caso, in questa sede, di approfondire il complesso meccanismo decisionale descritto nella Legge fondamentale, rapidamente si può accennare alla possibilità da parte del Bundestag di superare il voto contrario del Bundesrat, anche se attraverso un meccanismo progressivo di maggioranze qualificate, che tengono conto della “entità” del dissenso manifestato nella seconda Camera.

Occorre infine richiamare, in questo contesto, il limite di merito posto alle revisioni della Carta costituzionale dall'art. 79, comma 3, della stessa Legge fondamentale, secondo cui è ineliminabile il principio della partecipazione dei *Länder* alla legislazione federale.

II. 2. Natura delle leggi bicamerali.

Per meglio comprendere le cd. “leggi bicamerali”, è utile ricordarne alcune caratteristiche essenziali. Innanzitutto la loro natura che, nelle intenzioni del Costituente del 1949, avrebbe dovuto rivestire carattere di “eccezionalità”, essendo necessario l'assenso del Bundesrat unicamente se espressamente previsto dalla Legge fondamentale.

Tuttavia, analizzando i dati delle legislature già concluse, si registra una media ben più elevata della mera eccezione. Per avere un'idea sull'incidenza generale delle leggi ad approvazione bicamerale sul totale della legislazione federale nelle ultime cinque legislature, si deve tener conto che le prime hanno oscillato tra il 50 ed il 56% del totale. Nella ultima legislatura, la quindicesima (2002-2005), su un totale di 385 leggi, 195 sono state *Zustimmungsgesetze*, il 50,6%.¹²

La *Einheitslehre*, ovvero la dottrina della sostanziale unitarietà dell'atto legislativo bicamerale, che si è andata progressivamente affermando,¹³ ha comportato che anche qualora una legge contenesse una unica disposizione cui, secondo la Legge fondamentale, è necessaria l'approvazione del Bundesrat, la legge nel suo complesso necessita tale assenso.

Di conseguenza, se viene negato l'assenso del Bundesrat, anche le disposizioni della legge che si sarebbero potute approvare con una legge a prevalenza Bundestag non possono entrare in vigore. Per questo, soprattutto nell'ultimo periodo, si è usata una sorta di “tecnica del ritaglio” dei testi normativi in sede di presentazione, al fine di escludere disposizioni che necessitassero l'assenso del Bundesrat e che, di conseguenza, avrebbero investito la Seconda Camera dell'intera legge.¹⁴ In ogni caso, una legge approvata con l'assenso del Bundesrat può essere successivamente modificata nelle sue parti per cui tale assenso non è richiesto, attraverso una legge a prevalenza Bundestag.

II.3. Le materie in cui era previsto l'assenso del Bundestag e le modifiche apportate.

Nel testo previgente della Legge fondamentale erano rinvenibili 49 ambiti (materiali e non) nei quali veniva richiesto l'assenso del Bundesrat per l'approvazione della legge (nel 1949 ne erano presenti solo 12),¹⁵ aventi ovviamente una diversa natura ed una diversa incidenza sul complesso della

¹² I dati sono tratti da una nota del Servizio studi del Bundestag, prodotta nell'ultima fase dell'iter della recente riforma, Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, *Zustimmungsgesetze nach der Föderalismusreform*, p. 8. La nota è disponibile su http://www.bundestag.de/bic/analysen/2006/Zustimmungsgesetze_nach_der_Foederalismusreform.pdf

¹³ Tale impostazione ha trovato accoglimento anche nella giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale, v. sentt. BVerfGE 8, 274 (294) e 55, 274 (319).

¹⁴ Tale pratica, sebbene aspramente contestata dalla dottrina, è stata fatta salva dal giudice costituzionale con sent. BVerfGE 104, 51.

¹⁵ Cfr. B.-O. BRYDE, Art. 77, in *Grundgesetzkommentar*, a cura di I. Münch e P. Kunig, III, Monaco di Baviera, 2003, Rn. 21.

legislazione federale. Si va da oggetti specifici quali, ad esempio, il diritto di asilo, a tipologie onnicomprensive di leggi come – si vedranno più avanti – quelle per l'esecuzione di leggi federali.

La riforma approvata non stravolge tale impianto, apportando solo modifiche circostanziate.

Da una parte si amplia l'area della *Zustimmung*, inserendo come necessario il consenso del Bundesrat in materie ove prima non era previsto, come, ad esempio:

- in materia di disciplina dei poteri ispettivi dell'Ufficio federale di polizia investigativa per quanto riguarda il terrorismo internazionale;
- il pubblico impiego nei *Länder* e nei Comuni;
- la disciplina di dettaglio sulla responsabilità solidale di *Bund* e *Länder* in caso di "sforamento" dei parametri del Patto di stabilità;
- la disciplina di dettaglio sulla responsabilità solidale di *Bund* e *Länder* in caso di violazione degli obblighi sopranazionali ed internazionali.

Tuttavia, l'indirizzo generale della riforma è teso ad una consistente riduzione delle leggi bicamerali. Il Servizio studi del Bundestag ha prospettato che, ove fosse già stata in vigore la riforma nella quindicesima legislatura, la percentuale di leggi bicamerali sarebbe scesa del 50,6 al 24% (e nella legislatura precedente dal 55,2 al 25,8%).¹⁶

Ciò avverrebbe soprattutto in forza della modifica operata sull'art. 84, comma 1, della Legge fondamentale, in tema di esecuzione delle leggi federali, che è risultato essere fonte di gran parte di esse. Infatti, nella 15. legislatura, le leggi che in base a tale disposizione hanno necessitato dell'assenso del Bundesrat, hanno rappresentato oltre la metà delle leggi bicamerali approvate, e ben il 28,3% del totale delle leggi federali.¹⁷

II.4. In particolare: la riforma del federalismo di esecuzione con il nuovo testo dell'art. 84 Lf.

Come anticipato, la modifica che sembra avere l'impatto più consistente sulle leggi bicamerali è quella riguardante l'art. 84, comma 1.

Tale norma costituisce una sostanziale deroga ad una disposizione cardine dell'ordinamento tedesco, l'art. 83 Lf, che assegna l'esecuzione delle leggi federali ai *Länder*, salvo diversamente disposto dalla stessa Legge fondamentale, sancendo una delle peculiarità proprie del federalismo tedesco, ovvero il cd. "federalismo di esecuzione".

A ben vedere, tuttavia, risultano molto rare le disposizioni costituzionali che assegnano direttamente l'organizzazione degli uffici e la procedura amministrativa per l'esecuzione delle leggi federali alla federazione e, di conseguenza, la massima parte della legislazione federale "dovrebbe" trovare attuazione tramite i *Länder*. "Dovrebbe" perché il successivo art. 84, comma 1, prevedeva che tali materie – e quindi una parte molto cospicua dell'intero procedimento di attuazione – poteva essere "sottratta" ai *Länder* da una legge federale approvata da entrambe le Camere, secondo un principio che ricordava la natura alternativa della competenza legislativa "konkurrierende". Si badi che ciò non riguardava l'esecuzione delle sole leggi bicamerali, ma di qualunque tipologia di legge federale.

È immediato immaginare, di conseguenza, come un tale meccanismo abbia fatto derivare una sorta di illogicità, ovvero che un procedimento più gravoso (la legge bicamerale) era richiesto anche per l'attuazione di leggi che, invece, potevano essere approvate anche superando una posizione contraria del Bundesrat, ovvero che leggi che potevano essere approvate come "monocamerali", contenendo anche disposizioni sul procedimento e/o sulle strutture per l'esecuzione, diventavano immediatamente leggi bicamerali. Anzi, e a maggior ragione nel primo caso, si verificava che l'assenso del Bundesrat veniva negato o ritardato solo per rivendicare che nell'approvazione della legge che si andava ad attuare non si erano rispettate le sue stesse osservazioni.

¹⁶ Si v. la nota citata, p. 3.

¹⁷ *Ibidem*, p. 41.

Il meccanismo inserito con la riforma è teso alla flessibilizzazione del sistema e risulta particolarmente interessante anche per i suoi risvolti sull'assetto del sistema delle fonti della Repubblica federale.

In pratica, ora il *Bund* può dare attuazione ad una propria legge senza che sia richiesto come necessario l'assenso del Bundesrat. Come bilanciamento a questo rafforzamento del *Bund*, i *Länder* possono adottare disposizioni in deroga a tale disciplina, alle quali può succedersi (ormai in "terza" battuta) una successiva disciplina federale che però, a meno di un (neo introdotto) assenso del Bundesrat, non entra in vigore prima di sei mesi, innescando un meccanismo di prevalenza della *lex posterior* (definito come una sorta di "ping pong" legislativo).¹⁸ Il meccanismo descritto finisce per superare un altro dei principi-cardine del sistema tedesco, ovvero l'art. 31 Lf, che stabilisce la superiorità gerarchica del diritto federale sul diritto dei *Länder*.

La necessaria approvazione di una legge bicamerale per l'attuazione di una legge federale, in conclusione, rimane unicamente in due casi:

- se il *Bund*, in risposta alla legislazione in deroga anche da parte di un singolo *Land* intende "evitare" la *vacatio* di sei mesi per ripristinare uno schema di esecuzione omogeneo;
- in casi eccezionali, in cui sussista una particolare esigenza di uniformità sull'intero territorio federale. Anche in questo caso, l'approvazione di una legge federale bicamerale di esecuzione inibisce l'adozione di disposizioni in deroga da parte dei *Länder*.

III. CONCLUSIONI

Da una prima lettura delle norme della Costituzione riformata si può tracciare un quadro sommario dell'assetto globale del sistema, che risulta innovato in maniera assai significativa.

Innanzitutto, sembra potersi condividere l'opinione generale che ha iscritto la recente riforma nel solco della costruzione di un modello di federalismo maggiormente competitivo rispetto al passato. Ciò avverrebbe in particolare attraverso il ridimensionamento del ruolo del Bundesrat, che sembra abbia pagato la sua natura "ibrida" di organo federale costituito però dai rappresentanti dei *Länder*. Probabilmente è risultato conveniente sia al Governo federale (ed alla sua maggioranza), sia agli stessi *Länder* individuare strade diverse dalla continua negoziazione (soprattutto) legislativa. Il meccanismo emblematico della forte riduzione della *Zustimmung*, ovvero della necessaria concordanza tra le due Camere, sembra essere la costruzione del meccanismo del cd. "ping pong", che esalta la natura alternativa della "concorrenza" tra le potestà legislative federali e statali.

Dal punto di vista dell'osservatore italiano sono molteplici gli stimoli provenienti dal quadro tracciato. Sicuramente è risultato interessante il metodo seguito, che ha visto coinvolgere attivamente i principali attori della scena politica di entrambi gli schieramenti, e che questi abbiano agito in maniera congiunta. Se da un lato la scena politica tedesca si differenzia da quella italiana per una consolidata esperienza di "grandi coalizioni" alla guida di *Länder* significativi, la riproposizione di un simile accordo sulla scala federale per la realizzazione di importanti riforme, suscita sicuramente interesse.

Inoltre, non appare trascurabile, in sede di una riforma dell'assetto dei rapporti tra "centro" e "periferia", il dato dell'integrazione della Commissione bicamerale da parte di soggetti "deboli" nel sistema tedesco, quali i rappresentanti delle Diete dei *Länder* e dei Comuni, sebbene senza diritto di voto.

Quanto al nuovo ruolo del Bundesrat nel procedimento legislativo, infine, è evidente la riduzione di quella parte di bicameralismo perfetto che persisteva in un quadro di sostanziale prevalenza della Camera di rappresentanza politica. L'abbattimento delle leggi che richiedono la "doppia conforme", qualora si verificasse in Germania nelle dimensioni prospettate dal Servizio studi del Bundestag, contribuirebbe a marcare ancora di più una differenza del bicameralismo nostrano dalle

¹⁸ Si v., sul punto, C. MAIWALD (a cura di), *Grundgesetz. Text. Föderalismusreform mit Begleitgesetz und Einführung*, Heidelberg 2006, p. XII.

principali esperienze europee, che sembrano univocamente dirigersi verso una sorta di monocameralismo tendenziale.¹⁹

¹⁹ Si v., da ultimo, in prospettiva di raffronto anche con Francia e Regno Unito, il volume di G. PASQUINO-R. PELIZZO, *Parlamenti democratici*, Bologna, 2006.